

Statuto Sociale ad esso allegato il quale è esente della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 117/2017.

Alle ore 18:00, non essendoci altro da discutere e non chiedendo altri la parola per intervenire, il PRESIDENTE ELISA MONTISARCHIO dichiara conclusa l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

Luogo e data
Saracena 08/11/2021

Letto, approvato, sottoscritto da tutti i Soci Presenti

FIRMA di tutti i Soci



Elisa Montisarchio

Forti Rita

Angelo Grotto

Lucrezia Manno

[Signature]

[Signature]

Agile Zoro

Viola Antonio

Domenico Gagliardi

Lino Bellusi

Maria Laidice

Mario Anna

[Signature]

Olivero Lino

Forti Romy

Angelo Bellusi



**PRO LOCO
SARUCHA**

ASSOCIAZIONE PRO LOCO "SARUCHA"

STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE

L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "Sarucha" legalmente costituita il 09 Marzo 1999 con atto a rogito Notaio Giovanna Di Chiara in Saracena (CS) e registrata in Castrovillari. al N. 26512 e STATUTO registrato all' Agenzia delle Entrate di Castrovillari il 28/02/2011 al N 2011/034403, denominata: "ASSOCIAZIONE PRO LOCO "SARUCHA".

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Piazza Mazziotti ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

mediante lo svolgimento principalmente in favore dei propri associati, ed in modo secondario di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione esercita le proprie attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D. lgs N. 117/2017. In particolare:

- a) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località. Proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico artistico, architettonico, monumentale ed ambientale;
- b) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, Associazioni e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero e tutela ambientale, manifestazioni gestite di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e promuovere l'aggregazione dei cittadini;
- c) Sviluppare l'ospitalità e l'educazione e la cultura turistica dell'ambiente;
- d) Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di accoglienza e della ristorazione;
- e) Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- f) Collaborare con gli organi competenti nel rispetto della conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e la qualità dei servizi;
- g) Curare e promuovere l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- h) Riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio in giurisdizione;
- i) Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici);



- j) Perseguire attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;
- k) Presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;
- l) Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- m) Incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- n) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei; ed aderire ad organismi nazionale ed internazionali che abbiano simili obiettivi;
- o) Collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
- p) Aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similiari;
- q) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- r) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- s) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- t) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- u) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- v) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- w) Operare quale Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale
- x) La Pro Loco può costituire, con delibera dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo

riservato ai propri Soci, nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sia rivolta esclusivamente ai Soci iscritti.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopraportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17,

comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo che deve essere versata al momento dell'avvenuta iscrizione e comunque entro il 31/12 di ogni anno ed è causa della esclusione da socio; sono considerati soci ordinari sia i vecchi che i nuovi soci.

- soci onorari: le persone che abbiano costituito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla crescita dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote sociali annuali e hanno diritto di voto solo se pagano le quote sociali annuali;

I soci accettano senza riserve le quote statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo (vedi succ. art 9) ed efficace a tutti gli effetti dal momento di tale accoglimento.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi (regola valida solo per i nuovi iscritti) possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- Richiamo, Diffida, Espulsione dall'associazione.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- c. sottoscrivere l'informativa relativa alla privacy e consenso al trattamento dei dati ed autorizzazione all'uso delle immagini (sia nel caso di consenso che in quello di diniego).

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le

finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'iscrizione decorrerà dal momento dell'avvenuta comunicazione all'interessato con relativa iscrizione nel libro degli associati.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione/espulsione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dalla scadenza. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario ed il Tesoriere
- Il Presidente Onorario;
- Organo di controllo (solo se obbligatorio per legge al superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017 o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci Come Collegio dei Revisori o Revisore unico).

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, piattaforme social), contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza, ed almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente. In assenza di un componente del Consiglio Direttivo l'Assemblea è presieduta da un Socio indicato dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un segretario provvisorio. Nel verbale della seduta devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria hanno entrambe le stesse modalità di convocazione.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni, è composto da non meno di cinque a un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea fra i soci e nel proprio ambito nomina il Presidente, due Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incarichi e resta in carica per quattro anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- k. propone la nomina di Presidente Onorario all'Assemblea dei Soci

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL PRESIDENTE ONORARIO

- è nominato dall'assemblea dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo) per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione;
- può partecipare ai Consigli Direttivi, senza diritto di voto;
- possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e/o di eventuali contatti con altre personalità, enti e associazioni.

ART. 23) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un

oggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica quattro anni ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 27) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà e di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al

trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

31) PRO LOCO GIOVANI

1. Può essere costituita la Sezione Pro Loco Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.
2. Possono essere iscritti alla Sezione Pro Loco Giovani le ragazze ed i ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti.
3. L'iscrizione alla Pro Loco Giovani è gratuita.
4. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con la controfirma di uno dei genitori o da chi eserciti la patria potestà.
5. E' demandato al Consiglio Direttivo la disciplina specifica anche attraverso un eventuale regolamento interno in materia di Pro Loco Giovani.

32) COMPAGNIA TEatraLE

1. La Pro Loco di Saracena, al fine di conservare e promuovere la tradizione del teatro popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un'attività

culturale che ha il merito di svolgere anche una funzione pubblica per la cultura della comunità, potrà costituire la Sezione Compagnia Teatrale Pro Loco denominata Compagnia teatrale Pro Loco di Saracena.

2. La Sezione Compagnia Teatrale ha fra i suoi scopi la progettazione e la realizzazione di un laboratorio teatrale, finalizzato alla rappresentazione di spettacoli, strutturato in due corsi suddivisi per fasce d'età, il primo per i Soci minorenni, dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti, il secondo dedicata ai Soci che hanno compiuto la maggiore età.
3. La partecipazione alla Sezione della Compagnia Teatrale Pro Loco di Saracena è riservata ai Soci della Pro Loco "Sarucha" di Saracena
4. La domanda di partecipazione alla Sezione Compagnia Teatrale deve essere presentata al Consiglio Direttivo, per i minori di anni 18 è necessaria la controfirma di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
5. La partecipazione alla Sezione Compagnia Teatrale è gratuita.
6. È demandato al Consiglio Direttivo della Pro Loco la disciplina specifica anche attraverso un regolamento interno in materia di Compagnia Teatrale Pro Loco.

33) GRUPPO FOLKLORISTICO PRO LOCO

- 7) La Pro Loco "Sarucha di Saracena, al fine di conservare e promuovere la tradizione della musica popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un'attività culturale che ha il merito di svolgere anche una funzione pubblica per la cultura della comunità, costituisce la Sezione Gruppo Folkloristico Pro Loco denominato Gruppo Folkloristico Pro Loco di Saracena
- 8) La Sezione Gruppo Folkloristico ha fra i suoi scopi la progettazione e la realizzazione di un laboratorio musicale, finalizzato alla rappresentazione di spettacoli, strutturato in due corsi suddivisi per fasce d'età, il primo per i Soci minorenni, dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti, il secondo dedicata ai Soci che hanno compiuto la maggiore età.
- 9) La partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico Pro Loco di Saracena è riservata ai Soci della Pro Loco "Sarucha" di Saracena.
- 10) La domanda di partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico deve essere presentata al Consiglio Direttivo, per i minori di anni 18 è necessaria la controfirma di uno dei genitori

o di chi esercita la patria potestà.

- 11) La partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico è gratuita.
- 12) È demandato al Consiglio Direttivo della Pro Loco la disciplina specifica anche attraverso un regolamento interno in materia del Gruppo Folkloristico Pro Loco.

ART. 34) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

36) AMMINISTRAZIONE

1. Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi di comune competenza, oppure occorrenti per l'attività dell'Associazione, devono essere gestiti tramite conti correnti bancari o postali, scelti dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i conti correnti sono intestati all'Associazione.
3. Tutti i mandati di pagamento (ivi compresi assegni tratti su i conti/correnti) devono essere firmati congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente.
4. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
5. La gestione sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci attraverso un apposito bilancio annuale di previsione.

37) VIGILANZA E CONTROLLI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

luogo e data
Saracena, li 08/11/2021

IL SEGRETARIO

[Firma]

IL PRESIDENTE



01 DIC. 2021

688

3

ESSE VIE

ASSISTENTE NOTARIO
Gianpiero

Il Notaio è assistito dal Vice Notaio


dr. GIOVANNA DI CHIARA
NOTAIO
Via Roma, 77 - Tel. (0981) 28503
87012 CASTROVILLARI (CS)

Repertorio numero 26512 Raccolta numero 6998

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

Il nove marzo millenovecentonovantanove

(9 marzo 1999)

alle ore diciannove e ventiquattro;
in Saracena, in via Nilo II A, nei locali di proprietà di
Rizzo Rizzo,

avanti a me Dr. Giovanna Di Chiara, Notaio in Castrovillari,
scritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, non assistita dai
testi per espressa rinuncia della richiedente, me conserien-
te;

si è costituita

MONTISARCHIO Elisa, nata a Saracena il 9 luglio 1951, ivi
residente in via Roma n. 159, insegnante, che interviene al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della "PRO LOCO SARACENA", con sede in Sa-
racena, via Stanislao Lamenza n. 16/a, codice fiscale
94002820788.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità perso-
nale io Notaio sono certa, dichiara, nella qualità, che nel
giorno, ora e luogo sopra indicati è stata convocata l'assem-
blea della predetta "PRO LOCO SARACENA" per discutere e deli-
berare in seduta straordinaria sul seguente

ordine del giorno

- a) trasferimento della sede sociale da via Stanislao Lenzena n. 16/a a via Nilo II A;
- b) modifica articolo 4 dello statuto sociale;
- c) varie ed eventuali.

Invita, quindi, me Notaio a far risultare dal presente atto le deliberazioni dell'Assemblea, invito cui io Notaio aderisco, e dà atto di quanto segue:

ai termini di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione MONTISARCHIO ELLISA, la quale constata: che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale e dichiara l'Assemblea validamente costituita nella sua forma totalitaria, e quindi idonea a deliberare sugli argomenti all'O.D.G..

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la necessità di spostare la sede associativa da via Stanislao Lenzena n. 16/a a via Nilo II A, sempre in Saracena.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che è necessario provvedere alla modifica dell'art. 4 dello statuto dell'Associazione perché lo stesso non risulti più in contrasto con la L.R. 5/95.

Udito ed approvato l'esposto del Presidente, l'assemblea all'unanimità di voti,

delibera

- 1) sul primo punto all'ordine del giorno di spostare la sede

sociale a via Nilo II A, sempre in Saracena;

- 2) sul secondo punto all'ordine del giorno di modificare

l'art. 4 dello sociale.

L'assemblea all'unanimità approva il nuovo testo dello Statuto Sociale che, con le apportate modifiche e da me Notaio letto in Assemblea e sottoscritto a norma di legge, viene allegato al presente sotto "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19.45.

Le spese del presente e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesta io Notaio ho redatto questo verbale che ho letto, con l'allegato, in Assemblea alla costituita che lo approva e lo conferma.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su di un foglio per tre pagine fin qui, viene sottoscritto dalla costituita e da me Notaio.

Elise Montisarchio

Gocanulic





**PRO LOCO
SARUCHA**

Associazione Pro Loco "Sarucha"

Sede legale Via V. Emanuele, 13

87010 Saracena (CS)

Email: prolocosaracena@gmail.com

Tel. 3450410216

PEC: prolocosaracema@pec.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA PRO LOCO "Sarucha" DEL (inserire data), alle ore 18.00 in seconda convocazione per le modifiche dello Statuto Sociale.

L'anno 2021, il giorno 08, del mese di NOVEMBRE, alle ore 18:00 in seconda convocazione, presso la Sede legale sita in Via/Piazza Mazzotti, del Comune di Saracena (PROV. CS) è convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Pro Loco di Saracena per la modifica dello Statuto Sociale per adeguarlo al Decreto Legislativo 117/2017.

Sono presenti i Soci:

ELISA MONTISARCHIO nata SARACENA, il 09/07/1951, residente a SARACENA, in Via ROMA

MARIA CHIARAMONTE nata SARACENA, il 02/02/1945, residente a SARACENA, in Via VICO SECONDO MAZZINI

RITA FORTE nata SARACENA, il 11/05/1948, residente a SARACENA, in Via GIORGIO LA PIRA

VINCENZO GAGLIARDI nato SARACENA, il 27/10/1941, residente a SARACENA, in Via VICO SECONDO MAZZINI

ANGELO PADULA nato SARACENA, il 06/05/1948, residente a SARACENA, in Via GIORGIO LA PIRA

VINCENZO DE MARCO, nato a SARACENA, il 16/03/1947, residente a SARACENA, in Via AGOSTINO CASINI

FRANCESCO RUSSO nato CASTROVILLARI, il 12/07/1985, residente a SARACENA, in Via VICO SECONDO MAZZINI

FEDERICA DE MARCO nata CASTROVILLARI, il 27/10/1999, residente a SARACENA, in Via AGOSTINO CASINI

TERESA D'AQUILA nato a SARACENA, il 13/08/1956, residente a SARACENA, in Via FRATELLI BANDIERA

ANTONIO VIOLA nata SARACENA, il 07/04/1939, residente a SARACENA, in Via STANISLAO LAMENZA

DOMENICO GAGLIARDI, nato a CASTROVILLARI, il 01/10/1977, residente a SARACENA, in Via PRIMO MAGGIO

MARIA LASDICA, nata a SARACENA, il 08/06/1951, residente a SARACENA, in Via GIORGIO LA PIRA

BELLUSCI LINO, nato a FRASCINETO, il 03/07/1959, residente a SARACENA, in Via ROMA

ANGELO BELLUSCI nato a COSENZA, il 04/06/1995, residente a SARACENA, in Via ROMA

MARIA CHIARA FORTE nata a COSENZA, il 21/11/1985, residente a SARACENA, in Via ROMA

MARIA CIONE, nata a SARACENA, il 04/10/1951, residente a SARACENA, in Via ROMA

PASQUALE SANCINETO nato a Saracena, il 23/03/1959, residente a SARACENA, in via S.M. Maria

Il Presidente della Pro Loco Elisa Montisarchio, rilevato che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata con avviso individuale contenente l'o.d.g., l'ora ed il luogo di svolgimento, che il numero dei presenti secondo lo Statuto è sufficiente per la validità della stessa in seconda convocazione, dichiara pertanto che essa deve ritenersi regolarmente costituita e si può quindi procedere a mezzo di scrittura privata, da registrare presso l'Agenzia delle Entrate, da valere ai sensi di legge alla discussione e deliberazione del seguente ed unico punto all'ordine del giorno:

- **Variazione denominazione sociale della Pro Loco "Sarucha" ETS;**
- **Modifica ed adeguamento Statuto Sociale della Pro Loco "Sarucha" ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017;**

Il Presidente, in apertura dell'Assemblea, indica ai Soci che sulla base della Legge di riferimento 117/2017 che vuole inserire gli acronimi ETS, ODV, APS (in caso di Associazione di Promozione Sociale 383/2000) si conviene all'unanimità modificare il nome della PRO LOCO "Sarucha" e adottare la nuova denominazione sociale in PRO LOCO "Sarucha" ETS.

Dopo ampia discussione l'Assemblea dei Soci all'unanimità approva il cambio denominazione.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Nuovo Statuto a seguito delle vigenti normative della Legge del Terzo Settore 117/2017 e dopo un'accurata analisi l'Assemblea dei Soci, all'unanimità:

- 1) **APPROVA** il nuovo Statuto sociale della Pro Loco "Sarucha" ETS;
- 2) **RENDE** esecutivo il Presente Statuto il giorno dopo dell'approvazione;
- 3) **DELEGA** il Presidente della Pro Loco "Sarucha" ETS per le operazioni di registrazione e di cambio denominazione presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale del presente Verbale e dello

ALLEGATO "A" al numero 26512 di repertorio
al numero 6982 di raccolta.

ATTO COSTITUTIVO

PRO LOCO SARUCHA - SARACENA

PREMESSA

- Viste le istanze di cui alla legge Regionale n° 5 del 7
Marzo 1995 pubblicata in data 13-Marzo-1995 sul B.U.R. n° 25
in edizione straordinaria ed afferente le associazioni turi-
stiche Pro Loco;

- Lette approvate e sottoscritte di cui alla unanimità della
Assemblea dei soci del 29-09-95.

SI CONVIENE

L'approvazione dello Statuto, come atto fondamentale ed indi-
spensabile per la vita associativa dell'ente Pro-Loco.

Il presente statuto è suddiviso in quattro libri:

- 1) LIBRO 1: COSTITUZIONE E SCOPI
- 2) LIBRO 2: ORGANI
- 3) LIBRO 3: FINANZIAMENTO - LIBRI E REGISTRI
- 4) LIBRO 4: VARIE

PRO LOCO SARUCHA - SARACENA

STATUTO

LIBRO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita nel Comune di Saracena un'associazione cultura-
le denominata "Pro-Loco Sarucha" con sede a Saracena.

Il nome dell'associazione viene preso da una ricerca fatta dallo storico Vincenzo Padula, il quale predilige far derivare i toponimi calabresi dall'ebraico o dal caldeo; a detta dello stesso Saracena viene direttamente da "Sarucha" città ricordata nel libro di Giosuè (XIX, 6) e vorrebbe dire "diversorium ascenium", cioè piacevole alloggiamento; tale nome rispecchia lo spirito di accoglienza e di promozione turistica che questa associazione si è posta di perseguire, nella ricerca e nel mantenimento delle culture e delle tradizioni folkloriche della nostra comunità.

L'associazione è retta dalle norme degli artt. 36, 37, 39 del C.C. regolanti le associazioni non riconosciute e da quelle del presente Statuto ed è soggetta alla vigilanza dell'Assessorato al Turismo della Regione Calabria (in seguito si userà la sigla A.T.R.C. al posto di quella A.P.T.) ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 27-08-1960 n° 1044. La Pro Loco Sarucha svolge la sua attività nel territorio del Comune di Saracena ed eventualmente nelle zone contermini della comunità del pollino, stabilita con l'A.T.R.C., avuto riguardo alla sfera delle Aziende Autonome e delle Pro Loco eventualmente confinanti.

Art. 2

Gli scopi principali che l'Associazione Pro Loco Sarucha si propone sono:

a) riunire tutti coloro che "volontariamente" vogliono promuovere lo sviluppo turistico di Saracena;

- b) contribuire alla tutela delle risorse ambientali e naturali del territorio, attraverso la stesura di un giornalino, aprire ai cittadini la conoscenza di quelle che sono le ricchezze storico-culturali dei nostri luoghi, per concorrere tutti insieme all'elevazione della nostra qualità di vita;
- c) promuovere iniziative atte a favorire la conoscenza, lo sviluppo e la valorizzazione delle località delle sue specificità;
- d) sensibilizzare le autorità competenti su problemi che riguardano il turismo locale;
- e) incoraggiare ed appoggiare il miglioramento dei servizi turistici e sociali (linee automobilistiche, servizi N.U., strutture sportive e ricreative in genere, etc.), al fine di facilitare il movimento turistico e la coesione sociale cittadina;
- f) vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e sulle relative tariffe, proponendo le opportune modifiche alle competenti autorità o alle ditte esercenti i servizi medesimi;
- g) favorire momenti di aggregazione sociale della comunità, promuovendo e appoggiando festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, etc.;
- h) individuare e valorizzare gli aspetti caratteriali (culturale-tradizioni-usi-artigianato) dell'area operativa della stessa;

1) valorizzare e tutelare il patrimonio folklorico e linguistico della nostra comunità;

1) adempiere le funzioni demandate dall'A.T.R.C.;

a) per tutto quanto non citato, scopo di questa Pro Loco, è quello, in ottemperanza allo spirito di cui al D.D.I. N° 5273 del 24/10/1994 e successiva L.R. N° 13/85 nonché L.R. N° 5

del 7 Marzo 1995, pubblicata in data 13 Marzo 1995 sul B.U.R.

in edizione straordinaria ed afferente le Associazioni Turistiche Pro Loco, sia di favorire la promozione turistica delle

le sue varie forme e nei suoi molteplici modi, sia di favorire lo sviluppo del volontariato come forma di partecipazione,

impegnandosi a creare ed a mantenere operanti le condizioni di ufficio I.A.T..

LIBRO 2: ORGANI

Art. 1

Sono organi dell'Associazione Pro Loco Saracina di Saracena i seguenti:

a) Assemblea dei Soci

b) Presidente

c) Consiglio di Amministrazione

d) Collegio Sindacale

e) Tutte le altre forme di organismi collaborativi e/o consultivi, a tempo determinato e/o permanente, istituite ed istituibili insindacabilmente dal C.d.A. purché, nel caso di

organismi permanenti, questi siano approvati nella loro istituzione a maggioranza qualificata del C.d.A. sottoposte alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, e comunicate all'A.T.R.C..

In ogni caso tutte le forme di organismi suddetti, decadono improrogabilmente dalle funzioni ad ogni scadenza del mandato del C.d.A.

Questi, nel caso di organismi permanenti, ha l'obbligo di rinnovare le nomine. Nel caso di organismi temporanei, può astenersene, e in qual caso l'organismo si intende sciolto, in maniera inappellabile, d'ufficio. Nel caso in cui, il C.d.A. decidesse di rinnovare, o sciogliere nel corso della legislatura gli organismi permanenti, ha l'obbligo di deciderlo a maggioranza qualificata, sottoponendola all'approvazione della

Assemblea Generale dei Soci, e comunicarlo all'A.T.R.C..

Il C.d.A. ha l'obbligo, una volta l'anno, di comunicare in apposito verbale quali organismi siano istituiti.

Art. 2

Gli organi di cui ai punti b, c, d del predetto art. 1 sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale dei Soci, ed in particolare a quelle di cui ai punti b) e c) sono eleggibili solo ed esclusivamente i soci dell'Ente, purché in regola con gli obblighi del presente statuto e con il versamento della quota sociale.

Art. 3

Partecipano di diritto, come appresso indicato, nell'organ-

suo cui è demandata l'amministrazione (C.d.A.), il Sindaco pro tempore della città di Saracena o un suo delegato, ed un rappresentante designato dall'A.P.T..

Art. 4: Soci

a) Possono iscriversi all'Ente Pro Loco Saracena solo i cittadini residenti e domiciliati nel territorio del Comune, purché la richiesta sia inoltrata per iscritto al C.d.A. nella persona del Presidente dell'Ente. Salvo che per i motivi di prescrizione legale, non è ammesso per l'Ente il rifiuto senza valide motivazioni.

In tal caso, circa la congruità o meno delle eccezioni, diventa sovrana l'Assemblea Generale dei Soci.

b) La qualifica di Socio comporta l'obbligo dell'osservanza del presente statuto, ed è soggetta ad esso.

c) Si decade da tale qualifica, oltre che per i motivi appresso indicati, anche nel caso di non versamento della quota sociale. In particolare trascorsi 30 gg. dalla data della scadenza, nei quali il Socio perde il diritto all'elettorato attivo e passivo, lo stesso è da ritenersi non più Socio a titolo definitivo. In caso di nuova iscrizione, va inoltrata regolare domanda come sopra.

d) La tessera, con annessi diritti ed obblighi, è strettamente personale.

e) La qualità di Socio si perde oltre che per i motivi sopra indicati, anche per espulsione a causa di accertata indegnità

Tali nomine vanno solo comunicate all'Assemblea Generale dei Soci. La qualifica di Socio Onorario non ha obblighi di versamento alcuno, e non dà diritto all'elettorato attivo e passivo, è puramente onorifica. Spetta di diritto agli ex Presidenti dell'Ente, ed è vitalizia.

m) I Soci Ordinari, Sostenitori e Benemeriti:

1) Partecipano alle Assemblee Generali dei Soci della Pro Loco di Saracena, con diritto di discussione e voto, purché in regola con gli obblighi di cui sopra.

2) Eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e sono eleggibili alle cariche sociali, purché in regola con gli obblighi di cui sopra.

Art. 5: Assemblea dei Soci

a) E' l'Assemblea cui partecipano tutti i Soci di ogni ordine e grado. Si riunisce in seduta ordinaria e/o straordinaria. Quella ordinaria è convocata obbligatoriamente almeno una volta l'anno dal C.d.A.. Quella straordinaria, tutte le volte che occorre.

La non convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, nel termine di una volta l'anno, a meno di eccezionali e gravi impedimenti, per i quali occorre obbligatoriamente dispensa da parte del Sindaco della Città, notificata alla A.T.R.C., comporta automaticamente la decadenza delle cariche sociali. In tal caso, entro e non oltre 60 gg. da tale data è obbligatorio per l'Assemblea procedere al rinnovo di tali cariche.

o non osservanza del "Codice deontologico".

il provvedimento di cui sopra è demandato al C.d.A. ed è inappellabile. L'incompatibilità può essere rimossa dal Socio entro 30 gg. dalla data della notifica, purchè avvenga per iscritto.

f) I soci si distinguono in:

- 1) Ordinari
- 2) Sostenitori
- 3) Benemeriti
- 4) Onorari

g) Sono Soci Ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale determinata dall'Assemblea Generale dei Soci, fissata in lire 50.000 (cinquantamila).

h) Sono Soci Sostenitori tutti coloro che si impegnano a versare annualmente e per almeno tre anni, la quota sociale determinata dall'Assemblea Generale dei Soci, fissata in lire 100.000 (centomila).

i) Sono Soci Benemeriti quelle persone o Enti che arrecano particolari benefici morali e/o materiali all'Associazione e che versano una quota annua non inferiore a lire 150.000 (centocinquantamila).

l) Sono Soci Onorari tutte le personalità nominate tali, ad insindacabile giudizio del C.d.A., per particolarissimi meriti personali e nei confronti dell'Ente, e/o per cariche di particolare rilievo.

b) L'Assemblea di cui al precedente art. 5 comma a)

1) Elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente dell'Ente

2) Elegge con votazione a scrutinio segreto i membri del C.d.

3) Elegge con votazione a scrutinio segreto i Sindaci del Collegio sindacale

4) Gli obblighi assembleari di cui ai punti 1), 2), 3), del comma b) devono avvenire tra tutti i Soci Ordinari, Sostenitori e Benemeriti purchè in regola con obblighi statutari e con il versamento delle quote sociali

5) Delibera sull'impostazione programmatica generale proposta dal C.d.A., nonchè sul relativo eventuale bilancio di previsione

6) Delibera sulle eventuali modifiche in corso d'anno per quanto indicato al precedente punto 5) comma b)

7) Delibera sul conto consuntivo sia per il programma che per il bilancio

8) Delibera sugli importi delle quote associative

9) Delibera in particolare sulla relazione morale e finanziaria dell'Ente, sull'eventuale eccezione mossa dal C.d.A. circa l'inammissibilità allo status di Socio, più in generale su

ogni controversia riguardante l'intera Associazione in contrasto con il C.d.A. e/o con gli altri organi statuari nei confronti dei quali è comunque sovrana, purchè a maggioranza

qualificata, e per tutto quanto non disposto, su quanto sancito dalle norme del codice vigente.

c) Partecipa all'Assemblea Generale dei Soci con diritto di discussione e voto, nonché con il pieno diritto di elettorato attivo e passivo, ogni socio di cui al libro 2 art. 4 comma f) punti 1), 2), 3), purchè in regola oltre che con gli ob-

blighi statutari, anche con il versamento delle quote sociali, salvo che non si tratti di quanto sancito al seguente punto 2)

1) partecipa all'Assemblea Generale dei Soci riguardante rinnovo delle cariche sociali con diritto di discussione e voto, nonché con pieno diritto di elettorato attivo e passivo

ogni Socio di cui al libro 2 art. 4, comma a), punti 1), 2),

3), purchè in regola con gli obblighi di cui al presente statuto, con il versamento delle quote sociali, a condizione che

l'iscrizione a Socio sia datata almeno 180 gg. prima di detta Assemblea.

d) L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti, purchè nelle forme, nei modi e nei tempi previsti, da chiunque abbia titolo alla convocazione dell'Assemblea

e) Il potere di convocare l'Assemblea è assegnato ai seguenti:

1) al Presidente dell'Ente nel caso ricorrano gravi e giustificati motivi

2) al C.d.A. tutte le volte lo ritenga necessario, purchè

detta convocazione avvenga a maggioranza semplice se vota il Presidente dell'Ente, a maggioranza qualificata se manca il voto, per qualsiasi causa determinata dal Presidente dell'Ente.

3) Ai Soci di ogni ordine e grado, se in regola, purchè tale domanda sia firmata da almeno un terzo dei Soci stessi.

4) Dal Sindaco del Collegio se per motivi inerenti la propria funzione o dei suoi coadiuvati del Collegio Sindacale dell'Ente.

f) L'Assemblea Generale dei Soci ha validità:

1) Purchè convocata mediante avviso inviato a domicilio ai Soci ed a tutti gli Organi competenti, con manifesto affisso all'esterno della Sede Sociale stessa, nel caso di Assemblea Ordinaria.

2) Purchè convocata mediante le forme di cui al precedente punto 1), almeno 48 ore prima della convocazione medesima, nel caso di Assemblea straordinaria.

3) Purchè nella convocazione siano indicati:

a) Chi chiede la convocazione;

b) L'ordine del giorno stabilito;

c) Data e luogo;

d) L'esplicazione di almeno 2 convocazioni da tenersi ad almeno 2 ore di distanza l'una dall'altra. In tal caso, sia si tratti di Assemblea Ordinaria che Straordinaria affinché i

deliberati di detta Assemblea abbiano piena e legittima validità, occorre che in prima convocazione siano presenti almeno

la metà più uno dei Soci aventi diritto, in seconda convocazione basta la maggioranza dei Soci presenti aventi diritto.

g) Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci riguardanti il rinnovo delle cariche sociali, l'impostazione programmatica generale di cui all'art.5) comma b) punto 5), nonché quelle riguardanti il conto consuntivo all'art.5) comma b) punto 7), devono obbligatoriamente essere inviate alla

A.T.R.C. entro e non oltre 15 gg. dalla data di approvazione, e per le quali, trascorsi ulteriori 30 gg. dalla data di invio, qualora non siano pervenuti rilievi o contestazioni di alcuna natura, l'approvazione si riterrà avvenuta in via definitiva.

h) Nelle votazioni palesi, in caso di parità è decisivo quello del Presidente.

Art. 6: Consiglio di Amministrazione

a) E' l'Organo deliberativo cui è demandato di provvedere all'amministrazione generale dell'Ente. Provvede a che l'Ente realizzi e raggiunga gli scopi sociali. A tale proposito, nelle forme appresso indicate, il C.d.A. è sovrano, ed è soggetto agli obblighi di cui al presente statuto, oltre che ai disposti dell'Assemblea Generale dei Soci per le proprie competenze.

b) Provvede alla formulazione del programma generale nonché

al suo eventuale bilancio di previsione. Al conto consuntivo sia per la parte programmatica che di bilancio.

studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione, determina le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive.

nonché su tutti gli argomenti, eccezione fatta per quelli di stretta competenza dell'Assemblea dei Soci.

istituisce organi, commissioni, comitati e quant'altro necessario alla funzionalità dell'Ente, salvo attenersi a quanto disposto dal libro 2 art. 1 comma e).

convoca l'Assemblea Generale dei Soci sia ordinaria che straordinaria ogni qualvolta lo ritiene necessario, purché nelle forme e nei tempi previsti dal presente statuto. Ha

l'obbligo di convocare l'Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno, secondo quanto previsto dal libro 2 art. 5 comma a).

In caso di assoluta necessità ed urgenza, il Consiglio può deliberare su argomenti di pertinenza dell'Associazione Generale dei Soci, purché entro e non oltre 90 gg. da tale data la deliberazione sia ratificata dall'Assemblea stessa.

Rinnova le cariche degli organismi collaborativi e/o consultivi temporanei o permanenti, come da art. 1 comma e).

Emana, approva o modifica singoli regolamenti in riferimento ad essi alle attività dell'Ente. In tal caso questi vanno ratificati dall'Assemblea Generale dei Soci.

- Adempie gli obblighi di cui al successivo libro 4) art. 1.

pensa la sua decadenza, a meno che l'impossibilità sia ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci.

c) E' convocato dal Presidente dell'Ente ogni qual volta lo ritenga opportuno, purché la convocazione sia comunicata per iscritto ai Consiglieri presso il loro domicilio e ciò avvenga almeno 5 gg. prima della riunione. E' facoltà del Presidente ed a sua discrezione, convocarlo per motivi urgenti con almeno 48 ore di preavviso; purché lo stesso sia inviato al domicilio dei consiglieri.

Può essere eccezionalmente convocato per motivi di estrema gravità ed urgenza anche dai consiglieri, purché tale convocazione sia firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. In tale caso il deliberato del Consiglio si intende valido solamente se controfirmato dal Presidente dell'Ente, o ratificato dall'Assemblea Generale dei Soci purché convocata nelle forme di cui al presente statuto.

Può essere convocato ed ha efficacia nelle sue deliberazioni, sempre che la convocazione avvenga nelle forme e nei tempi di cui sopra, dal Presidente del Collegio Sindacale dell'Ente e siano rispettate le seguenti:

1) La richiesta di convocazione sia stata inoltrata all'ufficio di presidenza dell'Ente, il quale, purché inerenti questioni legate all'ufficio di Sindaco dell'Ente non può rifiutare la convocazione. Trascorsi infatti 5 gg. dalla data del-

la richiesta, il Presidente del Collegio Sindacale può autonomamente convocare il C.d.A.

2) L'oggetto di cui all'o.d.g., affinché, la seduta sia valida a tutti gli effetti, deve riguardare solo ed esclusivamente questioni inerenti l'ufficio del Collegio Sindacale.

Non è valido, e non ha efficacia alcuna, infatti, il C.d.A. che abbia per oggetto questioni di altra natura.

E' obbligatoria la riunione del C.d.A. almeno 4 volte l'anno.

Se contrario è da intendersi decaduto a tutti gli effetti

di cui al presente statuto, con conseguente obbligo entro e non oltre 60 gg. dalla data di decadenza durante i quali il Consiglio rimane in carica solo per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, di effettuare il rinnovo delle cariche nelle forme previste dal presente statuto.

d) E' composto da:

1) Il Presidente dell'Ente.

2) Un minimo di tre ed un massimo di sette membri.

3) Il Sindaco pro tempore della città di Saracena o un suo delegato.

4) Un rappresentante designato dall'A.P.T..

5) Un rappresentante del Collegio sindacale, il quale però non ha diritto di voto e non è da considerarsi valido ai fini della determinazione di maggioranza del Consiglio stesso.

e) Le cariche di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma d) sono attribuite come da art. 5 comma b) dall'Assemblea Gene-

rale dei Soci. In caso di parità di preferenze riportate da due o più soci indifferentemente se per la carica di cui al punto 1) o 2), sarà da considerarsi eletto il più anziano di età anagrafica ed in caso di ulteriore parità il Socio con maggior anzianità associativa purchè continuativa.

f) E' presieduto, in ogni sua seduta, dal Presidente, o nel caso di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza contemporanea, dal Consigliere anziano, intendendosi con tale qualifica, il Socio che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è determinante quello del Presidente dell'Ente.

g) E' da intendersi valido, ed efficace nei suoi deliberati, purchè convocato nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto, e da chi ne abbia competenza, sempre che:

1) La convocazione contenga l'esposizione dell'o.d.g.

2) L'invito preveda almeno due convocazioni da tenersi a distanza l'una dall'altra di almeno due ore.

3) Siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo di cui al comma d) in prima convocazione, la maggioranza qualificata degli stessi in seconda.

h) La durata del consiglio è fissata in 2 anni. I componenti sono rieleggibili. In caso di decadenza dalla carica, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti (art. 6 comma e).

a) Il Consiglio dovrà tempestivamente inviare all' A.T.R.C. i programmi delle manifestazioni promosse e da promuovere, con opportuno bilancio finanziario per i quali intende ottenere contributi economici e/o organizzativi.

l) Si decade dalla carica di consigliere dopo tre assenze consecutive e non giustificate e comunque dopo sei assenze complessive e non giustificate nel corso dell'anno, e dodici complessive non giustificate nel corso del mandato.

m) Il rinnovo del C.d.A., come da art. 5 comma b), avviene mediante votazione personale e segreta, concedendo la propria preferenza su schede precedentemente vidimate dal Consiglio elettorale e dal Presidente dell'Assemblea per almeno uno e più di quattro Soci dell'Ente. In caso di più preferenze, quelle oltre la quarta si riterranno non opposte.

Art. 7: Presidente

a) E' eletto Presidente dell'Ente Pro Loco Saracha di Saracena e dura in carica 2 anni, il Socio che abbia riportato la maggioranza qualificata dei voti nelle prime due votazioni. La maggioranza semplice dalla terza in poi. In caso di parità dei voti il Presidente è eletto secondo quanto sancito dall'art. 6 comma e) del presente statuto. Alla carica è possibile indicare una sola preferenza. In caso di più preferenze, le altre si riterranno non opposte.

b) Esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, rappresenta l'Ente di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca

ad atti di ispezione e di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi fatti.

Il Collegio sindacale, ove nell'espletamento del suo mandato riscontrasse delle irregolarità nè da comunicazione all'A.T.R.C. e altresì obbligato a riferire al Consiglio di Amministrazione e, se nel caso può richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci.

LIBRO 3: FINANZIAMENTO - LIBRI REGISTRI

Art. 1: L'Associazione Pro Loco Saruca di Saracena deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- il libro dei Soci;
- il registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- il registro delle deliberazioni del Consiglio;
- il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza;
- il libro inventari del patrimonio;
- il giornale di cassa;
- i libri mastri delle entrate e delle uscite.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine precedentemente numerato e firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente e il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri degli atti contabili e dei verbali di cui al presente articolo.

LIBRO 4: VARIE

Art. 1: Individuazione di Aree di intervento (Settori)

Il consiglio dopo aver proceduto agli obblighi di cui al Libro 2 art. 6, individua, a suo insindacabile giudizio, le Aree di intervento o settori, attraverso le quali intende svolgere il proprio mandato per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tali aree, devono essere denominate dal Consiglio, ed assegnate per la cura ed il controllo, ad uno o più consiglieri delegati, i quali potranno a loro volta essere coadiuvati a loro insindacabile giudizio, anche da Soci dell'Ente, ed in casi eccezionali e purchè ratificato dal Consiglio stesso da elementi non iscritti all'Ente.

Tale delega deve risultare dal verbale delle assemblee del Consiglio, con conseguente notifica per iscritto al delegato, da parte dell'ufficio di Presidenza.

Art. 2: OBBLIGHI:

Il consigliere delegato ha l'obbligo, entro un tempo ragionevolmente concordato con il Consiglio, di presentare allo stesso per la sua approvazione:

- Una relazione programmatica sull'intera Area.
- Modalità di intervento sull'Area.
- Bilancio preventivo di spesa per le manifestazioni che intende realizzare.
- Modalità di reperimento dei fondi di cui al precedente articolo.

Art. 3: Funzionamento Aree

Ogni Area o settore, deve dotarsi di regolamento interno, approvato dal C.d.A., redatto secondo le direttive di questo, cui i partecipanti sono obbligati a rispettare.

Tali regolamenti non possono in alcun modo e per alcun motivo derogare sia pure temporaneamente e parzialmente, ai disposti del presente statuto, cui sono invece sottoposti per quanto in essi non regolamentato.

E' ammessa la partecipazione di cittadini alle attività delle Aree, senza l'obbligo di iscrizione all'Ente, il quale si impegna, nel caso di richiedere l'adesione, a scontare il costo della tessera dell'eventuale relativo costo associativo di federazione o affiliazione che i partecipanti dovessero versare. Le dotazioni di qualunque natura e/o misura delle singole Aree sono di esclusiva pertinenza e proprietà dell'Ente che ne dispone autonomamente.

Art. 4: Numerazioni

Tutte le funzioni della presente associazione, in ogni sua forma o grado, sono assolutamente gratuite.

Art. 5

Il Consiglio può essere sciolto con provvedimento motivato dall'A.T.R.C. per irregolarità persistenti nella amministrazione dell'Associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, la A.T.R.C. provvederà alla nomina

di un Commissario straordinario, cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di statuto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Alla nuova costituzione del Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mesi 3, prorogabili per giustificati motivi e per una volta sola, di 3 mesi.

Art. 6

Sia nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci che in quello del Consiglio, non potranno essere discusse proposte non iscritte all' o.d.g. a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza chiedendone l'immediata trattazione. I Soci e i consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'inserimento nell'o.d.g.

Art. 7

Lo scioglimento dell'Associazione Pro Loco Sarucha di Saracena dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con voto di almeno tre quarti dei Soci. In tal caso, l'eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati saranno destinati al Comune.

Art. 8

Il presente statuto è attualmente in vigore.

Art. 9

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, si fa riferimento

ferimento alle norme di legge vigenti.

Elise Montisarchio
Giovanni Montisarchio



E' copia conforme all'originale conservato fra i m. 1
atti, registrato a Castroville il 15-03-99
al n. 21A per 9-40
redatto a Castroville
al n. ...
Si rilascia a MONTISARCHIO ELISA
per gli usi consentiti.
Castroville 22 MAR. 1999



Giovanni Montisarchio

